



COMUNE DI ROGLIANO

(provincia di Cosenza)

www.comune.rogliano.cs.it

e.mail protocollo@comune.rogliano.cs.it

DISCIPLINARE della
COMMISSIONE SPECIALE SU
“POLITICHE INTERCOMUNALI PER
LA CONURBAZIONE DEI COMUNI –
TRASPORTI E VIABILITA’”

ART. 1

COMMISSIONI SPECIALI - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

NORME GENERALI

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire Commissioni speciali per lo studio e la conoscenza di problemi determinati su argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune.
2. Il/La Presidente del Consiglio coordina le attività di tutte le Commissioni per il tramite del/della Presidente di ciascuna.
3. Ciascuna Commissione speciale è composta dal/dalla Sindaco/a, senza diritto al voto, più Assessore/a delegato/a o Consigliere/a delegato/a, con diritto di voto, e da n. 4 membri esperti, anch'essi con diritto di voto, scelti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, con votazione palese, su designazione presentata per iscritto alla Presidenza del Consiglio all'inizio della seduta da parte di uno o più Consiglieri e/o Consigliere .
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro il Consiglio Comunale procede alla sostituzione con le medesime modalità di cui al comma precedente.

ART. 2

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE SU "POLITICHE INTERCOMUNALI PER LA CONURBAZIONE DEI COMUNI - TRASPORTI E VIABILITA'"

1. E' costituita la Commissione speciale per la trattazione della seguente materia: "Politiche intercomunali per la conurbazione dei comuni-trasporti e viabilità" della quale fanno parte, oltre che Sindaco/a, senza diritto al voto, Assessore/a delegato/a o Consigliere/a delegato/a con diritto al voto, n.6 membri esperti..

ART. 3

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Il/La Presidente della Commissione speciale è eletto/a dal Consiglio Comunale, tra i membri aventi diritto al voto, a maggioranza assoluta con votazione palese.

2. In caso di assenza del/della Presidente lo/la sostituisce il/la componente della Commissione dallo/a stesso/a designato/a ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal/dalla Presidente alla Commissione nella prima seduta utile.
3. Il/La Presidente della Commissione comunica al/alla Presidente del Consiglio la designazione del/della vicario/a entro cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
4. Il/La Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno gli argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il/La Presidente della stessa decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il/la proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione di cui al precedente comma 4 è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai/alle componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al/alla Presidente del Consiglio entro lo stesso termine.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la metà dei membri in carica.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Il/La Presidente della Commissione convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede Comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
4. La redazione dei verbali della Commissione è affidata ad uno/a dei/delle suoi/sue componenti, scelto/a nella prima riunione.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione, per il tramite del/della suo/a Presidente, può richiedere ai competenti Uffici comunali dati ed atti afferenti la materia trattata o alla stessa connessi.

6. Gli Uffici comunali sono tenuti a dare la massima collaborazione, nel caso di cui al precedente comma.

ART. 5

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nell'ambito delle materie di sua competenza, riferisce nel più breve tempo al Consiglio con relazioni inviate al/alla Presidente dello stesso e da questi/a illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il/la Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il/la Presidente della Commissione.
2. La Commissione ha potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di sua competenza. Le relative proposte vengono rimesse al/alla Presidente del Consiglio il/la quale le trasmette al/alla Segretario/a comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli da parte dei Responsabili e delle Responsabili dei Settori competenti la proposta viene iscritta all'ordine del giorno

della prima adunanza del Consiglio. Se i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal/dalla Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

ART. 6

GRATUITA'

1. Non è prevista alcuna forma di compenso o di rimborso per i/le componenti della Commissione.